SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 24 dicembre 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'interno

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 dicembre 2014.

Individuazione dei soggetti a cui si applicano, per l'anno d'imposta 2014, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società, indicati dall'art. 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale demanda al Ministro dell'economia e delle finanze di individuare con proprio decreto i soggetti a cui si rendono applicabili le disposizioni recate nell'art. 1, comma 185, della medesima legge n. 296 del 2006, in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2007, n. 228, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 dicembre 2007, n. 288, recante «Regolamento concernente l'individuazione dei soggetti a cui si applicano le disposizioni del comma 185 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 dicembre 2007, n. 299, recante «Approvazione del modello di domanda per l'ammissione ai benefici previsti dall'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore delle associazioni senza fini di lucro»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-*ter*, e 23-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

Considerata la necessità di individuare i soggetti beneficiari delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 185, della predetta legge n. 296 del 2006, nel rispetto dell'onere complessivo a carico dello Stato fissato dal successivo comma 186;

Considerata la verifica effettuata dall'Agenzia delle entrate in sede d'istruttoria, in ordine alla sussistenza dei requisiti formali dei soggetti istanti, attraverso l'esame delle domande pervenute e certificata con la predisposizione dell'elenco dei soggetti ritenuti idonei, redatto secondo i criteri indicati nel predetto decreto n. 228 del 2007;

Rilevato che dalla stima effettuata dal Dipartimento delle finanze l'onere complessivo, per l'anno d'imposta 2014, rispetta ampiamente il limite fissato dall'art. 1, comma 186, della citata legge n. 296 del 2006;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno d'imposta 2014, le associazioni senza fine di lucro a cui si rendono applicabili le disposizioni recate dall'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono individuate, senza pregiudizio per le eventuali ulteriori attività di accertamento, nell'elenco allegato, che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2014

Il Ministro: PADOAN

ALLEGATO

Elenco dei soggetti beneficiari delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 185 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

N.	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	COMUNE	PROV.	INDIRIZZO	CAP
1	80000360521	CONTRADA DELLA LUPA	SIENA	SI	VIA VALLEROZZI 63	53100
2	80000630527	NOBIL CONTRADA DEL BRUCO	SIENA	SI	VIA DEL COMUNE 44	53100
3	80000650525	CONTRADA DEL LEOCORNO	SIENA	SI	PIAZZETTA GRASSI 6	53100
4	80000670523	NOBILE CONTRADA DEL NICCHIO	SIENA	SI	VIA DELLOLIVIERA 47	53100
5	80000690521	CONTRADA DELLA CHIOCCIOLA	SIENA	SI	VIA SAN MARCO 31	53100
6	80000710527	CONTRADA DELLA TARTUCA	SIENA	SI	VIA T. PENDOLA 21	53100
7	80000730525	CONTRADA DELLA TORRE	SIENA	SI	VIA SALICOTTO 76	53100
8	80000750523	CONTRADA SOVRANA DELLISTRICE	SIENA	SI	VIA CAMOLLIA 89	53100
9	80000770521	NOBILE CONTRADA DELLOCA	SIENA	SI	VICOLO DEL TIRATOIO 13	53100
10	80000790529	CONTRADA CAPITANA DELLONDA	SIENA	SI	VIA FONTANELLA 1	53100
11	80001500521	CONTRADA DELLA SELVA	SIENA	SI	PIAZZETTA DELLA SELVA 4	53100
12	80003300524	NOBILE CONTRADA DELL'AQUILA	SIENA	SI	VIA CASATO DI SOTTO 82	53100
13	80004280527	CONTRADA DELLA PANTERA	SIENA	SI	VIA S. QUIRICO 26	53100
14	80004400521	CONTRADA PRIORA DELLA CIVETTA	SIENA	SI	VICOLO DEL CASTELLARE 3	53100
15	80007090527	CONTRADA DEL DRAGO	SIENA	SI	PIAZZA MATTEOTTI 18	53100
16	80007300520	IMPERIALE CONTRADA DELLA GIRAFFA	SIENA	SI	PIAZZETTA DELLA GIRAFFA 2	53100
17	80007920525	CONTRADA DI VALDIMONTONE	SIENA	SI	VIA VALDIMONTONE 6	53100
18	92043510525	SOCIETA DELLA GIRAFFA	SIENA	SI	VIA DELLE VERGINI 18	53100
19	92043480521	SOCIETA SAN MARCO	SIENA	SI	VIA SAN MARCO 77	53100
20	01174660520	SOCIETA DELLA CONTRADA DELLA SELVA	SIENA	SI	VIA DI VALLEPIATTA 26	53100
21	92043640520	SOCIETA DUE PORTE	SIENA	SI	VIA S. QUIRICO 9	53100
22	92041790525	SOCIETA' L'ALBA	SIENA	SI	VIA DEL COMUNE 44	53100
23	92043730529	SOCIETA' ROMOLO E REMO	SIENA	SI	VIA FONTENUOVA 1	53100
24	92044470521	SOCIETA DI CAMPOREGIO	SIENA	SI	VIA PARADISO 21	53100
25	92043380523	SOCIETA' CASTELMONTORIO	SIENA	SI	PIAZZA A. MANZONI 6	53100
26	92044620521	SOCIETA MUTUO SOCCORSO CASTELSENIO	SIENA	SI	PIAZZETTA SILVIO GIGLI 2	53100
27	92048200528	SOCIETA GIOVANNI DUPRE	SIENA	SI	VICOLO DI S. SALVATORE 24	53100
28	01164580522	SOCIETA TRIESTE IN FONTEBRANDA	SIENA	SI	VIA SANTA CATERINA 57	53100
29	92048280520	SOCIETA CECCO ANGIOLIERI	SIENA	SI	VICOLO DEL CASTELLARE 3	53100

30	01189580523	SOCIETA ELEFANTE	SIENA	SI	VIA SALICOTTO 76	53100
31	92041800522	SOC. LA PANIA DELLA NOBILE CONTRADA DEL NICCHIO	SIENA	SI	VIA DEI PISPINI 108/110	53100
32	92045120521	CIRCOLO IL ROSTRO	SIENA	SI	VICOLO DEL VERCHIONE 6	53100
33	92048470527	SOCIETA' IL CAVALLINO	SIENA	SI	PIAZZETTA GRASSI 6	53100
34	00081260523	ARCICONFRATERNITA MISERICORDIA ED ISTIT. RIUNITE IN SIENA	SIENA	SI	VIA DEL PORRIONE 49	53100
35	00803490481	VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI FIRENZE	FIRENZE	FI	PIAZZA DUOMO 20	50122
36	01742221201	ASSOCIAZIONE FIERA DI PONTECCHIO	SASSO MARCONI	BO	PIAZZA DEI MARTIRI 6	40037
37	81009920216	BUERGERKAPELLE BRUNECK	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	VIA GALILEO GALILEI 3	39031
38	80016210512	COMITATO RIONALE PORTA ROMANA	CASTIGLION FIORENTINO	AR	VIA SAN LAZZO 5	52043
39	92001750519	TERZIERE PORTA FIORENTINA	CASTIGLION FIORENTINO	AR	PIAZZA RISORGIMENTO 1	52043
40	92007340539	COMITATO FESTEGGIAMENTI PROLOCO ROCCASTRADA	ROCCASTRADA	GR	VIA DEL CONVENTO S.N.C.	58036
41	01761460516	QUARTIERE DI PORTA SANTO SPIRITO	AREZZO	AR	VIA NICCOLO' ARETINO 4	52100
42	01443900517	QUARTIERE DI PORTA DEL FORO	AREZZO	AR	VICOLO DELLA PALESTRA SNC	52100
43	08703320153	ASSOCIAIONE CONTRADA SAN DOMENICO	LEGNANO	MI	VIA NINO BIXIO 6	20025
44	92009090157	ASSOCIAZIONE CONTRADA SANT'AMBROGIO	LEGNANO	MI	VIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE 23	20025
45	92007300152	COLLEGIO DEI CAPITANI E DELLE CONTRADE	LEGNANO	MI	VIA MOLINI 2	20025
46	92032210152	CONTRADA DI LEGNARELLO	LEGNANO	MI	VIA DANTE ALIGHIERI 21	20025
47	92004240153	CONTRADA LA FLORA	LEGNANO	MI	VIA CIRO MENOTTI 206	20025
48	04979200153	CIRCOLO PRIVATO CONTRADA S.ERASMO	LEGNANO	MI	VIA MILANO 84	20025
49	92006410150	CONTRADA SAN MARTINO	LEGNANO	MI	VIA DEI MILLE 9	20025
50	11284820153	CONTRADA SAN MAGNO	LEGNANO	MI	VIA BERCHET 8	20025
51	92003720155	ASSOCIAZIONE CONTRADA SAN BERNARDINO	LEGNANO	MI	VIA FIUME 27	20025
52	01688320546	ENTE AUTONOMO GIOSTRA DELLA QUINTANA	FOLIGNO	PG	LARGO FREZZI 04	06034
53	80015400478	RIONE DEL GRIFONE	PISTOIA	PT	CORSO GRAMSCI C/O CIRCOSCRIZIONE 1 150	51100
54	90014390471	COMITATO CITTADINO GIOSTRA DELL'ORSO	PISTOIA	PT	VIA DELLA SAPIENZA 10	51100

55	80005810074	LO CHARABAN - THEATRE POPULAIRE EN PATOIS	AOSTA	AO	VIA CHABLOZ 4	11100
56	01384060396	RIONE NERO	FAENZA	RA	VIA DELLA CROCE 14	48018
57	81003880390	RIONE ROSSO	FAENZA	RA	IVA CAMPIDORI 28	48018
58	81004490397	RIONE VERDE	FAENZA	RA	VIA CAVOUR 37	48018
59	01415500394	RIONE BIANCO	FAENZA	RA	PIAZZA FRA SABBA 5	48018
60	00751550542	ASSOCIAZIONE TERZIERE CASTELLO	CITTA' DELLA PIEVE	PG	PIAGGIA DELLA LOCANDA SN	06062
61	91010380359	SOCIETA' DEL MAGGIO COSTABONESE	VILLA MINOZZO	RE	VIA SAN PROSPERO COSTABONA	42030
62	02119690549	ENTE PALIO DE SAN MICHELE	BASTIA UMBRA	PG	VIA S. ANGELO 6	06083
63	90017430522	CONTRADA DI REFENERO	TORRITA DI SIENA	SI	VIA PIETRO DEL CADIA 17	53049
64	82002720512	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO ANGHIARI	ANGHIARI	AR	CORSO MATTEOTTI 103	52031
65	01048200537	CONTRADA IL MONUMENTO	CASTEL DEL PIANO	GR	VIA CAMPOGRANDE 10	58033
66	92027400537	CONTRADA BORGO	CASTEL DEL PIANO	GR	PIAZZA VEGNI 2/A	58033
67	01403710534	CONTRADA POGGIO	CASTEL DEL PIANO	GR	PIAZZA COLONNA 2/A	58033
68	01355080530	CONTRADA LE STORTE	CASTEL DEL PIANO	GR	VIA MARCONI 8	58033
69	93060700387	CONTRADA DI SAN GIACOMO	FERRARA	FE	VIA ORTIGARA 14	44121
70	91005310395	RIONE MADONNA DELLE STUOIE	LUGO	RA	PIAZZALE GUBBIO 31	48022
71	94510530150	ASSOCIAZIONE MUSICALE RINA SALA GALLO DI MONZA	MONZA	MI	VIA FRISI 23	20900
72	91118290153	ASSOCIAZIONE COMITATO SAN MARTINO	BOVISIO-MASCIAGO	MI	VIA GIOVANNI XXIII 4	20813
73	90009230526	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CONTIGNANO	RADICOFANI	SI	PIAZZA DELLA TORRE 3 CONTIGNANO	53040
74	00751190521	MAGISTRATO DELLE CONTRADE	MONTEPULCIANO	SI	VIA DELL'OPIO NEL CORSO 1	53045
75	00774400527	CONTRADA LE COSTE	MONTEPULCIANO	SI	VIA PIANA	53045
76	00773950522	CONTRADA DI VOLTAIA	MONTEPULCIANO	SI	VIA DELLE MURE CASTELLANE 2	53045
77	00830910527	CONTRADA DI TALOSA	MONTEPULCIANO	SI	VIA RICCI 21	53045
78	90002450527	NOBIL CONTRADA DI SAN DONATO	MONTEPULCIANO	SI	VIA SAN DONATO 9	53045
79	90009750523	CONTRADA DI CAGNANO	MONTEPULCIANO	SI	VICOLO DEGLI ORTI 1	53045
80	01050120524	CONTRADA DI GRACCIANO ASS.STORICO CULTURALE DI PROMOZIONE	MONTEPULCIANO	SI	PIAZZA PASQUINO DA MONTEPULCIANO 5	53045
81	92001920526	ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA CAMIGLIANO	MONTALCINO	SI	VIA D'INGRESSO 1 CAMIGLIANO	53024
82	00843690264	ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA SANFIORESE	SAN FIOR	TV	VIA EUROPA 95	31020
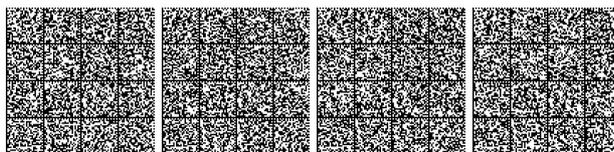
83	00448460188	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PARONA	PARONA	PV	VIA XXV APRILE 25	27020
84	01795400264	ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA E CANINA GODEGHESE	GODEGA DI SANT'URBANO	TV	VIA ROMA 104	31010
85	92010070214	ARS CANTANDI	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	VIA ROST 9	39031
86	00300930252	QUARTIERE SANTO STEFANO	FELTRE	BL	VIA BILESIMO ANGOLO VIA CORNAROTTA	32032
87	91000240233	PRO LOCO LEGNAGO	LEGNAGO	VR	PIAZZA DELLA LIBERTA'	37045
88	91001830487	ASSOCIAZIONE CONTRADA PORTA RAIMONDA	FUCECCHIO	FI	VIA GIORDANO 59	50054
89	92003470058	COMITATO PALIO RIONE DON BOSCO	ASTI	AT	CORSO DANTE 188	14100
90	01666760184	SFORZINDA	VIGEVANO	PV	VIA SANTA MARIA 31/5	27029
91	91134120152	CONTRADA AIRONE VALERA	VAREDO	MI	VIA VICENZA 8	20814
92	90003820447	CAVALCATA DELL'ASSUNTA	FERMO	AP	VIA MAZZINI 4	63900
93	92021880213	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL TELAIO	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	VIA ANDREAS HOFER 2	39031
94	05042870153	CORPO MUSICALE SANTA CECILIA BESANA BRIANZA	BESANA IN BRIANZA	MI	VIA MANZONI 21	20842
95	01951160033	VER1 MUSICA ASSOCIAZIONE CULTURALE NO PROFIT	VERUNO	NO	VIA MARCONI 4/A	28010
96	00926140195	COMITATO CARNEVALE CREMASCO	CREMA	CR	VIA ENRICO FERMI	26013
97	00790590525	COMUNITA' DELLA RESURREZIONE	PIANCASTAGNAIO	SI	LOCALITA' LA COLTA	53025
98	91004350269	GRUPPO RICREATIVO	SAN FIOR	TV	VIA CAVALIERI 13	31020
99	90030430392	CREATIVI SOPRA LA MEDIA ASS. ARTISTICO CULTURALE	CASOLA VALSENIO	RA	VIA ROMA 10	48010
100	03140190178	GRUPPO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE STORICO-AMBIENTALE	NAVE	BS	VIA S. COSTANZO 23	25075
101	01577770595	ENTE CAROSELLO STORICO DEI RIONI DI CORI	CORI	LT	PIAZZA LEONE XIII	04010
102	01517990469	ASSOCIAZIONE CARNEVALDARSENA	VIAREGGIO	LU	VIA SALVATORI ZONA EX. TIRO A VOLO	55049
103	81013290218	DAS FENSTER - VEREIN FUER KULTUR UND WEITERBILDUNG	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	VIA AUSSERRAGEN 3	39031
104	01332950664	ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOSTRA CAVALLERESCA DI SULMONA	SULMONA	AQ	VIA ARABONA 8	67039
105	93016580818	CLUB AUTO E MOTO D'EPOCA FRANCESCO SARTARELLI	TRAPANI	TP	VIA SPALTI 47	91100
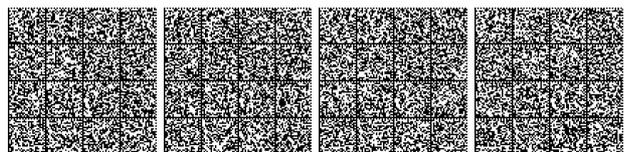
106	91013830269	ASSOCIAZIONE INSIEME VOCALE CITTA' DI CONEGLIANO	CONEGLIANO	TV	VIA A. VITAL 115	31015
107	92010160668	ASS. CULTURALE SESTIERE PORTA IAPASSERI	SULMONA	AQ	VICO PERSICO	67039
108	92011890669	ASSOCIAZIONE CULTURALE SESTIERE PORTA MANARESCA	SULMONA	AQ	VIA MORRONE 40	67039
109	90004930526	COMPAGNIA PALIO DI SAN CASSIANO	SAN CASCIANO DEI BAGNI	SI	VIA LUZIA 2	53040
110	01141970424	CORPO BANDISTICO CASTELFERRETTI CITTA' DI FALCONARA M.MA	FALCONARA MARITTIMA	AN	VIA P.MAURI 19/A CASTELFERRETTI	60015
111	00735590218	COLLEGIUM MUSICUM BRUNECK	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	VIA PAUL-VON-STERNBACH-STRASSE 3	39031
112	01565690227	SCUDERIA TRENTINA STPORICA	TRENTO	TN	VIA VANNETTI 12	38122
113	94054650489	MUSEO DELLA PAGLIA E DELL'INTRECCIO DOMENICO MICHELACCI	SIGNA	FI	VIA DEGLI ALBERTI 11	50058
114	92013560211	MGV - BRUNECK 1943	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	VIA PAUL-VON-STERNBACH-STRASSE 3	39031
115	92011930663	ASS. CULTURALE BORGO SANTA MARIA DELLA TOMBA	SULMONA	AQ	CORSO OVIDIO 96	67039
116	95000260224	ASSOCIAZIONE PRO LOCO BOLBENO	BOLBENO	TN	VIA D.B. BALLARDINI 10	38079
117	90011130748	FONDAZIONE ISTITUTO CONCERTISTICO SCUOLA DI MUSICA ARMONICA	CAROVIGNO	BR	VIA SANTA SABINA 273/A	72012
118	02743150167	BRIGHELLA E LA TORRE CAMPANARIA	COMUN NUOVO	BG	VIALE AMEDEO DUCA D'AOSTA 18	24040
119	01134350295	CENTRO DOCUMENTAZIONE POLESANO ONLUS	BADIA POLESINE	RO	VIA SAN ROCCO 32	45021
120	91005180517	ASSOCIAZIONE PRO - LOCO SANTA FIORA	SANSEPOLCRO	AR	FRAZ. SANTA FIORA 26	52037
121	00997660527	COMPAGNIA POPOLARE DEL BRUSCELLO	MONTEPULCIANO	SI	PIAZZA SANTA LUCIA 6	53045
122	90004190527	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI PIANCASTAGNAIO	PIANCASTAGNAIO	SI	VIALE A. GRAMSCI 1	53025
123	01733530214	KURATORIUM STIFTMUSEUM INNICHEN	SAN CANDIDO .INNICHEN.	BZ	VIA ATTO 1	39038
124	01826710186	PRO LOCO CASTELLO D'AGOGNA	CASTELLO D'AGOGNA	PV	VIALE LOMBARDIA 10	27030
125	92041980134	ASSOCIAZIONE RIEVOCAZIONI STORICHE	CIVATE	LC	VIA CA' NOVA 13/A	23862
126	01512130665	BORGO PACENTRANO	SULMONA	AQ	VIA CIRC ORIENTALE 87	67039
127	95037820123	ASSOCIAZIONE AMICI DI PIERO CHIARA	VARESE	VA	VIALE BELFORTE 45	21100

128	01012740526	ASSOCIAZIONE TRE BERTE	MONTEPULCIANO	SI	VIA S.S. 326 EST 154 ACQUAVIVA	53045
129	91017410480	ASSOCIAZIONE CULTURALE ELITROPIA	CERTALDO	FI	VIA BOCCACCIO 35	50052
130	92007980755	ASSOCIAZIONE LU PANIRI TE E SITE	PALMARIGGI	LE	VIA ZARA	73020
131	02047190398	ASSOCIAZIONE ENOGASTRONOMICA ANTICHI SAPORI DI ROMAGNA	CERVIA	RA	VIALE TRITONE 15/B PINARELLA	48015
132	90033020372	ASSOC. CULTUR. E SPORT. DILETTANT. I DIFENSORI DELLA ROCCA	IMOLA	BO	VIA GARIBALDI 40	40026
133	05837110724	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BOTTEGA DEL TEATRO	BITETTO	BA	VIA TRAVAGLIUOLO 28	70020
134	93151950230	ASSOCIAZIONE GIOCHI ANTICHI	VERONA	VR	VIA CASTELLO SAN FELICE 9	37139
135	90016020522	ASSOCIAZIONE LO STRETTO	PIANCASTAGNAIO	SI	VICOLO DELLA FAGGIA 14	53025
136	02344480302	GRUPPO STORICO BOIANI	CIVIDALE DEL FRIULI	UD	BORGO SAN PIETRO 61	33043
137	02347500304	GRUPPO STORICO DE PORTIS	CIVIDALE DEL FRIULI	UD	VIA PATRIARCATO 22	33043
138	91044940657	ASSOCIAZIONE ASSO CARR	ROCCADASPIDE	SA	VIA CARRETIELLO 170	84069
139	95048140107	ASSOCIAZIONE MARCO ROSSI	COGOLETO	GE	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA SNC	16016
140	01992180461	ASSOCIAZIONE LA LIBECCIATA	VIAREGGIO	LU	VIA VIRGILIO 58	55049
141	02413060308	FUGARELE DI ORCAN	REMANZACCO	UD	VIA FRATELLI STANGAFERRO 2	33047
142	01469030389	COMITATO FESTEGGIAMENTI XII MORELLI - CIRCOLO ANSPI	CENTO	FE	VIA XII MORELLI 15/2 XII MORELLI	44045
143	90005250460	FONDAZIONE GIOVANNI PASCOLI	BARGA	LU	VIA CAPRONA SNC CASTELVECCHIO PASCOLI	55020
144	01342870191	ASSOCIAZIONE CARNEVAL ART	CREMA	CR	VIA ENRICO FERMI	26013
145	01161000524	ASSOCIAZIONE I PARMENTU	PIANCASTAGNAIO	SI	PIAZZA BELVEDERE 8	53025
146	92033860609	CENTRO CULTURALE TERRA CIOCIARA	ALATRI	FR	VIA SANTO STEFANO 32	03011
147	92012030661	ASSOCIAZIONE SESTIERE PORTA FILIAMABILI	SULMONA	AQ	LARGO MAZARA	67039
148	91007180648	CENTRO FRANCESCANO DI STUDI SUL MEDITERRANEO ONLUS	MONTELLA	AV	VIA SAN FRANCESCO SNC	83048
149	91027000487	ASSOCIAZIONE CULTURALE LE NINFEE	EMPOLI	FI	VIA DEI CAPPUCINI 71/C	50053
150	92011820542	FRANCESCANA	NOCERA UMBRA	PG	FRAZIONE VILLA POSTIGNANO CONTAINERS SNC	06025
151	93325020720	ASSOCIAZIONE CULTURALE TIMPANISITI NICOLAUS BARIUM	BARI	BA	STADA MARTINEZ 13 BARI	70122
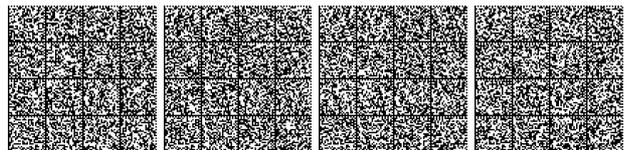
152	90015070528	ASSOCIAZIONE LA VOLTA	PIANCASTAGNAIO	SI	VIA ASILO INFANTILE 1	53025
153	90018930520	MAGISTRATO DELLE CONTRADE	PIANCASTAGNAIO	SI	VIA DON CIPRIANO VAGAGGINI 23	53025
154	03083280929	UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	VILLACIDRO	CA	VIA SANT'EFISIO	09039
155	02119180467	ASSOCIAZIONE MUSICALE IL SERCHIO DELLE MUSE	VERGEMOLI	LU	VIA DELLA TORRE 19	55020
156	91032110263	CONFEDERAZIONE ORNITOLOGICA NAZIONALE FIERE UCCELLI	GODEGA DI SANT'URBANO	TV	VIA ROMA 104	31010
157	97488410156	ASS. CULTURALE FESTIVAL DEL TEATRO E DELLA COMICITA' DI LUIN	MILANO	MI	VIA EDOLO 3	20125
158	02860131206	GRUPPO DI STUDI ALTA VALLE DEL RENO ASS. DI VOL. CULTURALE	PORRETTA TERME	BO	VIA DON MINZONI 31	40046
159	97092020839	SISUS - SOCIETA' ITALIANA SCIENZE UMANE E SOCIALI	ROMA	RM	VIA SALARIA 113	00198
160	92016960038	ANTICO FORNO FRAZIONALE PONTETTO	MONTECRESTESE	VB	VIA SAN GIUSEPPE 33	28864
161	91004080510	PRO LOCO CAPRESE MICHELANGELO	CAPRESE MICHELANGELO	AR	VIA CAPOLUOGO 17	52033
162	90020850526	ASSOCIAZIONE STORICO CULTURALE LA CLESSIDRA	ABBADIA SAN SALVATORE	SI	VIA M. SBRILLI 32	53021
163	91034380260	ASSOCIAZIONE GRUPPO GIOVANI BORGO LORETO	VAZZOLA	TV	VIA F. FABBRI 12	31028
164	06607690960	COMITATO PREMIO D'ARTE CITTA' DI MONZA	MONZA	MI	VIALE BRIANZA 2	20900
165	02322370186	PRO LOCO CASTANA	CASTANA	PV	VIA ROMA 42	27040
166	02012620544	PRO-LOCO COLLE DI NOCERA UMBRA	NOCERA UMBRA	PG	LOCALITA' COLLE SNC	06025
167	93058430435	CENTRO STUDI CIVITANOVESI	CIVITANOVA MARCHE	MC	VIA AURORA 35	62012
168	92101890496	ASSOCIAZIONE CULTURALE BLOB ART	LIVORNO	LI	CORSO AMEDEO 118	57125
169	06713931217	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA PIEDIGROTTA	NAPOLI	NA	PIAZZA PEDIGROTTA 24	80122
170	96029610795	ASSOCIAZIONE CULTURALE-MUSICALE LIRABATTENTE	VIBO VALENTIA	VV	VIA CRISTOFORO COLOMBO SNC	89900
171	90059310103	ASSOCIAZIONE AMICI DEL LEUDO	SESTRI LEVANTE	GE	VIA XXV APRILE 163	16039
172	92084920484	ALFAFILM	PRATO	PO	VIA CANTAGALLO 277	59100
173	91008230517	PRO-LOCO GRAGNANO	SANSEPOLCRO	AR	FRAZIONE VANNOCCHIA SNC VANNOCCHIA	52037
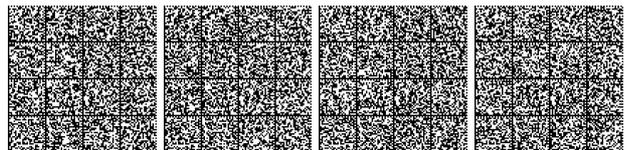
174	91047420657	ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO POLIFONICO SANTA SINFROROSA	ROCCADASPIDE	SA	LARGO F. LLI DEL GIUDICE C/O CHIESA DELLA NATIVITA' DI ROCCA	84069
175	93080350387	ASSOCIAZIONE FIERA DI MERCI E BESTIAME	POGGIO RENATICO	FE	VIA ROMA 49	44028
176	07530050967	COMITATO CONCORSO PIANISTICO INTERNAZ.RINA SALA GALLO-MONZA	MONZA	MI	PALAZZO COMUNALE / SETTORE CULTURA	20900
177	92179550923	UNIVERSITA DELLA TERZA ETA DI SINNAI	SINNAI	CA	PARCO DELLE RIMEMBRANZE	09048
178	92094350094	ASSOCIAZIONE CULTURALE BEATA CHIARA BADANO- SASSELLO	SASSELLO	SV	VIA GEROLAMO BADANO 3	17046
179	01849110661	ASSOCIAZIONE CULTURALE FABBRICA CULTURA	SULMONA	AQ	VICO DEL VECCHIO 28	67039
180	91018720713	ASSOCIAZIONE GIOSTRA DELLA JALETTA A.S.D.	SAN MARCO LA CATOLA	FG	VIA ROMA 25/B	71030
181	97758300012	ASSOCIAZIONE AMICI DEL REGIO	TORINO	TO	PIAZZA CASTELLO 215	10124
182	01789650569	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO BONI	ACQUAPENDENTE	VT	PIAZZA DELLA COSTITUENTE 9	01021
183	93050360044	CORPO ITALIANO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE OMRCC	ORMEA	CN	VIA ORTI 5	12078
184	91127300159	ASSOCIAZIONE AMICI DEL CANDIA	SEREGNO	MI	VIA TORRICELLI 37	20831
185	91126110153	ASSOCIAZIONE CULTURALE UMANA AVVENTURA	SEREGNO	MI	VIA TOSCANINI 13	20831
186	91015590820	AZIONE MADONITA MOVIMENTO CIVICO DELLE MADONIE	GRATTERI	PA	VIA RUGGIERI 154	90010
187	97289170827	ASSOCIAZIONE CULTURALE LABE LABORATORIO ESPRESSIVO	PALERMO	PA	VIA G.B.SIRAGUSA 1	90145
188	92077870514	THE ENGLISH STUDIO ASSOCIAZIONE CULTURALE ANGELO RANDAZZO	AREZZO	AR	VIA MONTI 37	52100
189	91038830260	1░ FAN CLUB PANTERE	SAN FIOR	TV	VIA ZOPPE' 11B	31020
190	91038390265	ASSOCIAZIONE PESCATORI SPORTIVI GODEGA DI SANT'UBANO	GODEGA DI SANT'URBANO	TV	VIA MARCONI 24	31010
191	94224980485	ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE RISTORANTI DELL'OLIO	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	FI	VIA MONTECALVI 3 BARGINO	50026
192	93545760154	ASSOCIAZIONE IL GOMITOLO DI MIMM	NERVIANO	MI	VIA PALADINA 30	20014
193	95188350631	ASSOCIAZIONE SENTIERI	NAPOLI	NA	PIAZZALE TECCHIO 33	80125
194	95188330633	LA ROSA DEI VENTI	NAPOLI	NA	PIAZZA DEGLI ARTISTI 27	80129
195	92091320645	CAMERA SINDACALE PER LA DIFESA DEI DIRITTI DEI CITTADINI	MONTEMILETTO	AV	VIA CAPONI 26	83068

196	00816950521	NOBILE CONTRADA SAN LORENZO	SARTEANO	SI	VIA DEI GOTI 84	53047
197	00816120521	NOBILE CONTRADA SAN BARTOLOMEO	SARTEANO	SI	LOCALITA S.ALBERTO	53047
198	00650760523	CONTRADA DI SAN MARTINO	SARTEANO	SI	VIA DEL CASTELLO 11	53047
199	11054130015	CROCE ROSSE ITALIANACOMITATO LOCALE DI TROFARELLO	TROFARELLO	TO	VIA CROCE ROSSA 2	10028
200	91009380519	ASSOCIAZIONE PALIO DELLA VITTORIA	ANGHIARI	AR	PIAZZA DEL POPOLO 9	52031
201	91116000729	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE VIVAS BAND	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA	VIA GIOVANNI XXIII 61	70021
202	02415630033	UN SORRISO CON LA VALIGIA	GHEMME	NO	VIA NOVARA 17	28074
203	97680540156	ASSOCIAZIONE CENTRO DE LENGUA ESPANOLA	MILANO	MI	VIA PIETRO TAMBURINI 2	20123

14A09974

DECRETO 17 dicembre 2014.

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere a seguito dell'espletamento dell'operazione di riacquisto mediante asta competitiva di titoli di Stato tenutasi il 3 dicembre 2014.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2013, n. 91997, contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto titoli di Stato;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012 del Direttore generale del Tesoro, con la quale il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro è delegato alla firma dei decreti ed atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 2014, n. 91712, con il quale è stata disposta un'operazione di riacquisto mediante asta competitiva di titoli di Stato per il 3 dicembre 2014 con regolamento 5 dicembre 2014;

Visto che sui B.T.P. 2,50% 1° marzo 2015 (IT0004805070) nominali euro 110.000.000,00 sono stati regolati in ritardo rispetto alla data prefissata (5 dicembre 2014) e cioè il primo giorno utile successivo (8 dicembre 2014);

Visto in particolare l'art. 7 del predetto decreto 19 dicembre 2013, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

È stata effettuata il 3 dicembre 2014 l'operazione di riacquisto mediante asta competitiva dei seguenti titoli di Stato:

BTP 2,50% 1° marzo 2015 cod. IT0004805070 per nominali euro 907.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 100,548, di cui euro 110.000.000,00 regolati in ritardo (8 dicembre 2014) rispetto alla data di regolamento prefissata (5 dicembre 2014);

CCT t.v. 1° settembre 2015 cod. IT0004404965 per nominali euro 715.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 100,106;

BTP 2,25% 15 maggio 2016 cod. IT0004917792 per nominali euro 1.079.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 102,611;

CCT t.v. 1° luglio 2016 cod. IT0004518715 per nominali euro 523.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 100,113;

BTP 1,15% 15 maggio 2017 cod. IT0005023459 per nominali euro 812.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 101,449.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di riacquisto effettuata il 3 dicembre 2014, è la seguente:

BTP 2,50% 1° marzo 2012/1° marzo 2015 (IT0004805070) importo nominale in circolazione euro 12.408.312.000,00;

CCT t.v. 1° settembre 2008/1° settembre 2015 (IT0004404965) importo nominale in circolazione euro 10.024.008.000,00;

BTP 2,25% 15 aprile 2013/15 maggio 2016 (IT0004917792) importo nominale in circolazione euro 13.749.287.000,00;

CCT t.v. 1° luglio 2009/1° luglio 2016 (IT0004518715) importo nominale in circolazione euro 13.898.493.000,00;

BTP 1,15% 15 maggio 2014/15 maggio 2017 (IT0005023459) importo nominale in circolazione euro 14.320.488.000,00.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2014

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

14A09957

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 4 dicembre 2014.

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2015.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Viste le relative disposizioni attuative contenute nell'art. 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli;

Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensità della stessa, si rende
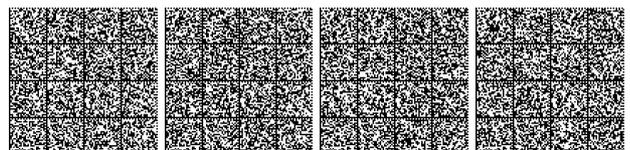
necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;

Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 4, del nuovo codice della strada;

Decreta:

Art. 1.

1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2015 di seguito elencati:

a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8,00 alle ore 22,00;

b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7,00 alle ore 22,00;

c) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;

d) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;

e) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 3 aprile;

f) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 4 aprile;

g) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 6 aprile;

h) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;

i) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° maggio;

j) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 2 giugno;

k) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 4 luglio;

l) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 dell'11 luglio;

m) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 18 luglio;

n) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 25 luglio;

o) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 luglio;

p) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° agosto;

q) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 7 agosto;

r) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 dell'8 agosto;

s) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 15 agosto;

t) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 22 agosto;

u) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 29 agosto;

v) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 dell'8 dicembre;

w) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;

x) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.

2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest' ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso, come risultante dalla carta di circolazione. Tale limitazione non si applica se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché munito di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna.

Art. 2.

1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e di destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente è consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero - come previsto dalle norme del regolamento CE n. 561/2006 e successive modifiche - cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di usufruire - con decorrenza dal termine del periodo di riposo - di un posticipo di ore quattro.

2. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore quattro.

3. Tale anticipazione è estesa a ore quattro anche per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, agli aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci destinate all'estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti, terminals intermodali ed aeroporti, all'estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci.

4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, la deroga applicabile al semirimorchio si intende estesa al trattore stradale anche quando quest'ultimo non sia proveniente dalla rimanente parte del territorio nazionale. Al fine di favorire l'intermodalità del trasporto, la stessa deroga è accordata ai veicoli ed ai complessi di veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio.

5. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime di cui all'art. 1
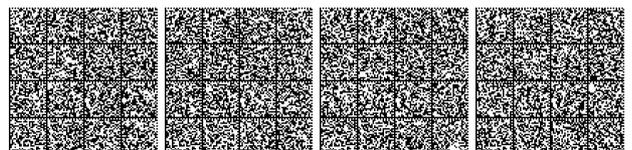
del decreto del Ministro dei trasporti 31 gennaio 2007, e successive modifiche ed integrazioni, che rientrano nel campo di applicazione del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001 (trasporto combinato), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco, il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione.

6. Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, per tenere conto delle difficoltà di circolazione in presenza dei cantieri per l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonché di quelle connesse con le operazioni di traghettamento, da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore 2 e l'orario di termine del divieto è anticipato di 2 ore.

7. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.

8. Le disposizioni riportate nei precedenti commi si applicano anche per i veicoli eccezionali e per i trasporti in condizione di eccezionalità, salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 10, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);

b) militari o con targa CRI (Croce rossa italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio nettezza urbana» nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio «smaltimento rifiuti», purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

e) appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema «Poste Italiane», nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli in possesso, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuano, durante i giorni di divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo sia pubblico che privato;

h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;

i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;

l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;

m) adibiti esclusivamente al trasporto di:

m 1) giornali, quotidiani e periodici;

m 2) prodotti per uso medico;

m 3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purché, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;

n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico, ed autocisterne adibite al trasporto di alimenti per animali da allevamento;

p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;

q) per il trasporto esclusivo di derrate alimentari deperibili in regime ATP;

r) per il trasporto esclusivo di prodotti alimentari deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, latticini freschi, derivati del latte freschi, e per il trasporto di fiori recisi, semi vitali non ancora germogliati, pulcini destinati all'allevamento, uova da cova con specifica attestazione all'interno della scheda di trasporto o del documento equipollente, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, nonché i sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

2. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione altresì:

a) per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;
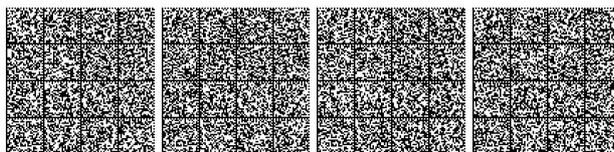
b) per i veicoli che compiono percorso per il rientro alle sedi dell'impresa intestataria degli stessi, principale o secondarie, da documentare con l'esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi a decorrere dall'orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;

c) per i trattori isolati per il solo percorso per il rientro presso la sede dell'impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui all'art. 2, comma 3, ultimo periodo.

3 . A titolo sperimentale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, per l'anno 2015, il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli ed i complessi dei veicoli carichi impiegati in trasporti combinati strada-rotaia (combinato ferroviario) o strada-mare (combinato marittimo) che rientrino nella definizione e nell'ambito applicativo dell'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001, purché muniti di idonea documentazione CMR o equipollente attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco. La parte del tragitto iniziale o terminale effettuata su strada e consentita ai sensi del presente comma non può in nessun caso superare i 150 km in linea d'aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco.

Art. 4.

1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia:

a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli di cui all'art. 3, lettera *r)*, che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all'alimentazione degli animali;

b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite.

2. I veicoli di cui ai punti *a)* e *c)* del comma 1 autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 5.

1. Per i veicoli di cui al punto *a)*, del comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di partenza, che, accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto *a)*, del comma 1, dell'art. 4, ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) l'arco temporale di validità, non superiore a sei mesi;

b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le targhe di più veicoli se connessi alla stessa necessità;

c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazione investe solo l'ambito di una provincia può essere indicata l'area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;

d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione;

e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori con le caratteristiche e modalità già specificate all'art. 4, comma 2.

2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto *b)*, del comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia interessata che rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) l'arco temporale di validità, corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola che in casi particolari può essere esteso all'intero anno solare;

b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;

c) l'area territoriale ove è consentita la circolazione specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.

3. Per le autorizzazioni di cui al punto *a)*, del comma 1, dell'art. 4, nel caso in cui sia comprovata la continuità dell'esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della prefettura-ufficio territoriale del Governo, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, mediante l'apposizione di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.
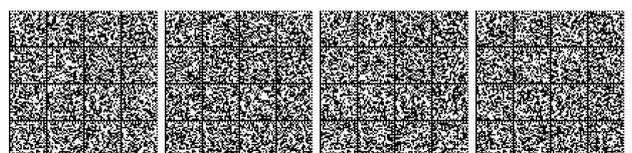
Art. 6.

1. Per i veicoli di cui al punto *c)*, del comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di partenza, che, valutate le necessità e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) il giorno di validità; l'estensione a più giorni è ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;

b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a più targhe è ammessa solo in relazione alla necessità di suddividere il trasporto in più parti;

c) le località di partenza e di arrivo, nonché il percorso consentito in base alle situazioni di traffico;

d) il prodotto oggetto del trasporto;

e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalità già specificate all'art. 4, comma 2.

2. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, punto *c)*, relative ai veicoli da impiegarsi per esigenze legate a cicli continui di produzione, la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente, dovrà esaminare e valutare l'indispensabilità della richiesta, sulla base di specifica documentazione che comprovi la necessità, da parte dell'azienda di produzione, per motivi contingenti, di effettuare la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Per le medesime autorizzazioni, limitatamente ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l'esigenza di effettuare più viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia dei prodotti trasportati, le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano un'unica autorizzazione di validità temporale non superiore a quattro mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni. Nel caso di veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli dal vivo l'autorizzazione può essere rilasciata anche dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo nel cui territorio di competenza si svolge lo spettacolo, previo benestare della prefettura-ufficio territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio.

Art. 7.

1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4, può essere rilasciata anche dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue il trasporto o che è comunque interessata all'esecuzione del trasporto. In tal caso la prefettura-ufficio territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo benestare.

2. Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione può essere presentata alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni i signori prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.

3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i signori prefetti dovranno tener conto, nel rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *c)*, anche delle difficoltà derivanti dalla specifica posizione geografica della Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento.

4. Durante i periodi di divieto i prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera.

Art. 8.

1. Il calendario di cui all'art. 1 non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);

b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio Nettezza Urbana» nonché quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio «smaltimento rifiuti» purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

e) appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema «Poste Italiane», nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonché quelli in possesso, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuano, durante i giorni di divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;

h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.

Art. 9.

1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'art. 168, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni di calendario indicati all'art. 1, dal 30 maggio al 13 settembre compresi, dalle ore 8,00 di ogni sabato alle ore 24,00 della domenica successiva.

2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato «A» al regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.

3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresì essere rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessità ed urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che possano costituire potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le modalità che gli stessi prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona interessata dalla deroga.

Art. 10.

1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa.

Art. 11.

1. Le prefetture-uffici territoriali del Governo attueranno, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a darne conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le prefetture-uffici territoriali del Governo comunicano, con cadenza semestrale, ai Ministeri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4 del presente decreto.

3. In conformità a quanto concordato nel protocollo d'intesa siglato tra Governo e Associazioni di categoria in data 28 novembre 2013, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, sarà verificata, la possibilità di apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare i livelli di sicurezza della circolazione con misure atte a favorire un incremento di competitività dell'autotrasporto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2014

Il Ministro: LUPI

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2014
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 4716

14A09888

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 settembre 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Fabbrica servizi per l'innovazione società cooperativa sociale a responsabilità limitata di tipo B», in Corato.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale 6 maggio 2011, n. 199, con il quale la società cooperativa «Fabbrica servizi per l'innovazione - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata di tipo B», con sede in Corato (Bari), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Anna Pizzolorusso ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 22 marzo 2013, pervenuta in data 5 aprile 2013, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2013, n. 424 con il quale il dott. Gianluca Paparesta è stato nominato commissario liquidatore della suddetta società;

Vista la nota del 9 luglio 2014, pervenuta in data 30 luglio 2014, con la quale il dott. Gianluca Paparesta ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Carlo Pandiscia, nato a Roma l'8 ottobre 1970, ivi domiciliato in via dei Prefetti n. 17, in sostituzione del dott. Gianluca Paparesta, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 settembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A09748

DECRETO 24 settembre 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «S.I.T.C.A. - Piccola società a responsabilità limitata», in Altamura.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2013, n. 401, con il quale la società cooperativa «S.I.T.C.A. - Piccola società a responsabilità limitata», con sede in Altamura (Bari), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Gianluca Paparesta ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 9 luglio 2014, pervenuta in data 30 luglio 2014, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Carlo Pandiscia, nato a Roma l'8 ottobre 1970, ivi domiciliato in via dei Prefetti n. 17, in sostituzione del dott. Gianluca Paparesta, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 settembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A09749

DECRETO 24 settembre 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Maxiservice Società cooperativa», in Bari.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2013, n. 396, con il quale la società cooperativa «Maxiservice Società cooperativa», con sede in Bari, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Gianluca Paparesta ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 9 luglio 2014, pervenuta in data 30 luglio 2014, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Silvia Muciaccia, nata a Bari il 12 gennaio 1982, ivi domiciliata in via De Romita n. 3, in sostituzione del dott. Gianluca Paparesta, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 settembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A09750

DECRETO 19 novembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Edilizia Mediterranea - società cooperativa», in Reggio Emilia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 24 giugno 2014 pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 27 giugno 2014, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società "Cooperativa Edilizia Mediterranea - Società Cooperativa" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 5 febbraio 2014 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 5 giugno 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Visto che in sede di revisione il legale rappresentante della suddetta società di concordare con l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 29 settembre 2014 é stato comunicato, ai sensi dell'art. 7, della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9, della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Cooperativa Edilizia Mediterranea - Società Cooperativa", con sede in Reggio Emilia (RE) (codice fiscale n. 01501880353) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Giovanni Campanini, nato a Reggio Emilia il 20 gennaio 1967, ivi domiciliato, in via Boiardi, n. 1.
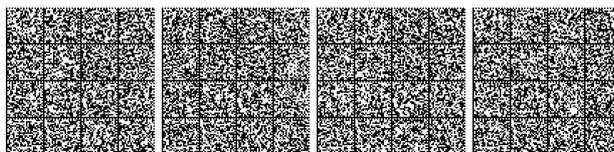
Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 novembre 2014

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

14A09785

DECRETO 19 novembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Trasporti industriali estensi - T.I.E. società cooperativa», in Ferrara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 7 maggio 2014 pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 22 maggio 2014 con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società "Trasporti Industriali Estensi - T.I.E. Società Cooperativa", sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 31 marzo 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Visto che in sede di revisione il legale rappresentante della suddetta società ha formalizzato la rinuncia alle controdeduzioni e al consenso all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 25 settembre 2014 é stato comunicato, ai sensi dell'art. 7, della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9, della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Trasporti Industriali Estensi - T.I.E. Società Cooperativa", con sede in Ferrara (codice fiscale n. 00381640382) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Lenzi, nato a Bologna il 12 aprile 1969, domiciliato in Ferrara, via del Bagatto, n. 39.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 novembre

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

14A09786

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 1° agosto 2014.

Assegnazione di risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca per il finanziamento del progetto di competenza del Miur: Phd Italents (Decreto Legislativo n. 204/1998, articolo 2). (Delibera n. 36/2014).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica che, all'art. 1, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del Tesoro del bilancio e della programmazione economica di un Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) per il finanziamento di specifici interventi di particolare rilevanza strategica indicati nel Programma nazionale della ricerca (PNR) e, all'art. 2, stabilisce che questo Comitato deliberi in ordine all'utilizzo del FISR;

Vista la propria delibera 23 marzo 2011, n. 2 (*G.U.* n. 195/2011), con la quale questo Comitato ha approvato il Piano nazionale di ricerca (PNR) 2011/2013 nel quale si evidenzia tra l'altro il sottodimensionamento della dotazione di capitale umano nel Paese e l'esigenza di incentivare il sistema pubblico di ricerca (Università ed Enti pubblici di ricerca) per una più efficace collaborazione con le imprese, in coerenza con la comunicazione della Commissione europea "Migliori carriere e maggiore mobilità: una partnership europea per i ricercatori" (COM/2008/317);

Vista la nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1 del 25 luglio 2014, con la quale - ai sensi del citato art. 2, del decreto legislativo n. 204/1998 - viene proposto il finanziamento a valere sul FISR di un importo di 11 milioni di euro a favore del progetto "PhD ITalents", richiesto dalla Fondazione della conferenza dei rettori della università italiane (CRUI);

Considerato che, come evidenziato nella detta proposta n. 1/2014, si tratta di un progetto di durata triennale, cofinanziato dal sistema imprenditoriale italiano, concernente il sostegno del dottorato di ricerca, ponendosi nell'intersezione tra l'ambito dell'istruzione e della ricerca e sviluppo (R&*S)*, per consentire l'inserimento lavorativo dei dottori di ricerca sia in ambito accademico, sia in ambito industriale e aziendale;

Tenuto conto che il Ministero dell'economia e delle finanze, con nota n. 4574 del 23 gennaio 2014, ha comunicato al Ministero dell'istruzione, università e ricerca la disponibilità di risorse del FIRS (capitolo 7310/MEF) pari a 24,116 milioni di euro per l'anno 2014, utilizzabili tra l'altro per il finanziamento del citato progetto "PhD ITalents";

Tenuto conto dell'illustrazione della proposta svolta nella riunione preparatoria del 30 luglio 2014 da parte del rappresentante del Ministero dell'istruzione, università e ricerca;

Ritenuto necessario che il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, in attuazione di quanto previsto al punto 3 della propria delibera n. 2/2011, riferisca a questo Comitato sullo stato di attuazione del PNR 2011/2013;

Ritenuto altresì necessario che il detto Ministero sottoponga all'esame di questo Comitato il nuovo PNR ai sensi del citato art. 1, del decreto legislativo n. 204/1998, anche al fine di poter definire le linee strategiche di settore nel cui ambito ricomprendere il finanziamento di specifici interventi;

Vista la odierna nota n. 3327-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Udita l'illustrazione della proposta svolta in seduta dal Sottosegretario di Stato dell'istruzione, università e ricerca;

Delibera:

1. A valere sul Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR) è disposta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 204/1998, l'assegnazione della somma di 11 milioni di euro a favore della Fondazione della conferenza dei rettori della università italiane (CRUI), per la realizzazione del progetto "PhD ITalents", di durata triennale, cofinanziato dal sistema imprenditoriale italiano e concernente il sostegno del dottorato di ricerca per consentire l'inserimento lavorativo dei dottori di ricerca sia in ambito accademico, sia in ambito industriale e aziendale.

2. Il Ministero dell'istruzione, università e ricerca presenterà a questo Comitato una relazione sullo stato di realizzazione - al 31 dicembre di ciascun anno del periodo di riferimento - dell'intervento finanziato con la presente delibera e sull'utilizzazione delle relative risorse.

Roma, 1° agosto 2014

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2014
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze reg.ne prev. n. 3645

14A09772
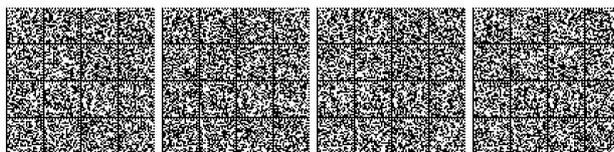
DELIBERA 1° agosto 2014.

Contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e la Società Consortile Melilli Group S.c. a r.l. - Definanziamento. (Delibera n. 37/2014).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata e, in particolare, l'art. 2, comma 203, lettera *e)* che definisce lo strumento «Contratto di programma»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui all'art. 1, comma 2, della richiamata legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*G.U.* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, che all'art. 8, commi 1 e 2, introduce la riforma degli incentivi alle imprese;

Visto il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286 e, in particolare, l'art. 8, commi 1, 2 e 3, in cui vengono disposte misure urgenti per l'approvazione di contratti di programma da sottoporre all'esame di questo Comitato, fino al 31 dicembre 2006;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'art. 23, comma 8, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, il quale prevede che gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati nonché le somme restituite o non erogate alle imprese, a seguito di provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni concesse ai sensi delle disposizioni abrogate ai sensi del precedente comma 7, così come accertate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo alla contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile;

Vista la nota della Commissione europea del 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11/2000) che, con riferimento alla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, riconosce l'ammissibilità delle aree italiane alla deroga dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG (2000) D/105754, con la quale è stata autorizzata la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della Programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della Commissione europea (G.U.C.E. n. C70/04/2002) sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato e integrato con D.M. 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*G.U.* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*G.U.* n. 105/1997) e dal punto 2, lett. *B)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*G.U.* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 11 ottobre 1994, n. 112 (*G.U.* n. 305/1994), concernente i criteri per le cessioni e le variazioni dell'assetto delle società chiamate a realizzare gli investimenti di cui ai piani progettuali previsti nei contratti di programma;

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*G.U.* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, Regioni e Province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 12 novembre 2003, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 19 novembre 2003, con il quale vengono individuati i requisiti e fornite le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti, sia ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi e i criteri di priorità ai fini dell'accesso alle agevolazioni relative ai contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 10 febbraio 2006, con il quale vengono individuati i criteri di priorità, valevoli fino al 31 dicembre 2008, per la concessione delle agevolazioni ai contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 novembre 2006, con il quale viene determinata, ai sensi del citato art. 8, comma 3, del decreto legge n. 262/2006, la riduzione da applicare all'intensità massima di aiuto concedibile ai contratti di programma da sottoporre all'approvazione di questo Comitato;

Vista la propria delibera 29 settembre 2004, n. 33 (*G.U.* n. 60/2005), con la quale è stata approvata la proposta del Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) relativa al contratto di programma da stipulare con la «Società Consortile Melilli Group S.c. a r.l.» per la realizzazione di una filiera dedicata ad attività di lavorazione del pescato e servizi per la gestione di piattaforme frigorifere nel Comune di Melilli, Provincia di Siracusa, Regione Siciliana, con investimenti ammessi pari a 87.800.000 euro, agevolazioni pari a 50.500.220 euro, di cui 35.350.154 euro a carico dello Stato e 15.150.066 euro a carico della Regione Siciliana, e con un incremento occupazionale pari a 216 U.L.A. (unità lavorative annue);

Vista la propria delibera 20 gennaio 2012, n. 6 (*G.U.* n. 88/2012) concernente il «Fondo per lo sviluppo e la coesione - Imputazione delle riduzioni di spesa disposte per legge, revisione della pregressa programmazione e assegnazione di risorse ai sensi dell'art. 33, commi 2 e 3 della legge n. 183 del 12 novembre 2011», con la quale sono state, tra l'altro, imputate le riduzioni di spesa disposte per legge e sono state confermate, nella tabella 3 allegata alla medesima delibera, le assegnazioni relative alla programmazione 2000-2006 a favore dello strumento «Contratti di programma», per un importo di 264,612 milioni di euro, sulla base della ricognizione svolta dal Ministero dello sviluppo economico;

Vista la nota n. 24111 del 28 novembre 2012 con la quale il Capo di gabinetto del Ministero dello sviluppo economico comunica che, in attuazione delle riduzioni di spesa di cui all'art. 7, comma 12, del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, la riduzione da apportare alle previsioni di bilancio per gli anni 2012 e 2013 - quota FSC - riguarda la posta «Contratti di programma» per l'importo di 30.000.000 di euro, di cui 15.000.000 euro nel 2013 e 15.000.000 euro nel 2014, con conseguente riduzione da 264,612 a 234,612 milioni di euro dell'importo di cui alla tabella 3 allegata alla richiamata delibera n. 6/2012;

Vista la propria delibera dell'11 dicembre 2012, n. 132 (*G.U.* n. 73/2013) con la quale è stata approvata l'imputazione delle riduzioni della dotazione del FSC, parte nazionale - in attuazione dell'art. 7 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - a carico delle assegnazioni già disposte a favore del Ministero dello sviluppo economico con la citata delibera n. 6/2012, fra cui la quota di 30 milioni di euro sopra richiamata (15 milioni nel 2013 e 15 milioni nel 2014) è posta a carico della voce «Contratti di programma» la cui assegnazione di 264,612 milioni di euro, prevista dalla tabella 3 allegata alla medesima delibera n. 6/2012, si riduce pertanto a 234,612 milioni di euro;

Vista la proposta presentata dal Ministro dello sviluppo economico con nota n. 5691 del 14 marzo 2014, in sostituzione delle note n. 7346 del 23 aprile 2013 e n. 24291 del 5 dicembre 2013, concernente tra l'altro il definanziamento del contratto di programma «Società Consortile Melilli Group S.c. a r.l.»;

Considerato che la «Società Consortile Melilli Group S.c. a r.l.» era costituita dalle seguenti quattro società Gulliver Ondulati S.r.l. per la produzione del cartone ondulato per le scatole, Ittica Bottaro S.r.l. per la trasformazione dei prodotti ittici, Eurologistica del Freddo S.r.l. per la piattaforma del freddo E S.E.M. Società Ecologica Meridionale S.p.A. per la produzione di vassoi, contenitori e sacchi di plastica e considerato altresì che la Banca Nuova, incaricata dell'istruttoria, ha informato il Ministero dello sviluppo economico che, a seguito delle normali verifiche svolte, ha accertato che le società «S.E.M.» e «Ittica Bottaro» avevano presentato credenziali bancarie false e che, di conseguenza, aveva ritirato il parere favorevole già espresso e sporto denuncia alla Guardia di Finanza;

Considerato che la società «S.E.M.» ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico la rinuncia alle agevolazioni, la società «Ittica Bottaro» ha sostituito i precedenti soci con l'unico nuovo socio «Ittica Ro.Gi. S.r.l.» e che le restanti tre società hanno variato nel tempo la compagine sociale, in contrasto con la richiamata delibera n. 112/1994 la quale stabilisce che «in presenza di cessioni e variazioni dell'assetto delle società chiamate a realizzare gli investimenti ... i progetti realizzati per un importo inferiore al 65%, dovranno essere esclusi dalle procedure e dalle agevolazioni connesse alla contrattazione programmata»;

Considerato altresì che le società «Gulliver Ondulati S.r.l.» e la «Eurologistica del Freddo S.r.l.» sono state recentemente poste in scioglimento e liquidazione;

Constatato che non è stato pertanto possibile procedere alla sottoscrizione del contratto di programma in esame tra il Ministero dello sviluppo economico e la «Società Consortile Melilli Group S.c. a r.l.»;

Constatato altresì che non sussistono le condizioni per procedere positivamente nell'*iter* agevolativo ín quanto si è determinata una riduzione del complessivo programma di investimenti al di sotto del limite minimo previsto per l'accesso allo strumento negoziale, pari a 25 milioni di euro, previsto dall'art. 3, comma 1, del richiamato D.M. attività produttive del 19 novembre 2003;

Considerato che la proposta in esame prevede che le economie derivanti dal presente definanziamento, pari a 35.350.154 euro, vanno destinate per 30.000.000 di euro a totale copertura della richiamata riduzione dello strumento «Contratti di programma» e per 5.350.154 euro ad

alimentare la contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile, secondo quanto previsto dal citato art. 23, comma 8, del decreto legge n. 83/2012;

Considerato che nella riunione preparatoria di questo Comitato del 9 aprile 2014, Il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato ha chiesto chiarimenti relativi all'effettiva disponibilità, nel bilancio del Ministero dello sviluppo economico, del citato importo di 5.350.154 euro da destinare al Fondo per la crescita sostenibile;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62) e considerato in particolare che, nel corso della successiva riunione preparatoria del 18 giugno 2014, è stata acquisita la nota n. 13429 del 14 aprile 2014 del Ministero dello sviluppo economico, con la quale è stato confermato che il richiamato importo di 5.350.154 euro è già nella disponibilità della competente Direzione generale per gli incentivi alle imprese in quanto trasferito, nel corso del 2013, sul capitolo 7342, piano di gestione 16 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, in conto residui 2011;

Vista la odierna nota n. 3327-P predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. Per le motivazioni di cui alla proposta del Ministro dello sviluppo economico richiamata in premessa, è disposto il definanziamento del contratto di programma «Società Consortile Melilli Group S.c. a r.l.», per l'importo di 35.350.154 euro, corrispondente alle agevolazioni poste a carico dello Stato con la delibera di questo Comitato n. 33/2004.

2. L'importo di 35.350.154 euro, che si rende disponibile a seguito del definanziamento di cui al precedente punto 1, è ricompreso nelle assegnazioni a favore dello strumento «Contratti di programma» per il periodo di programmazione 2000-2006, confermate da questo Comitato con la delibera n. 6/2012 richiamata in premessa ed è destinato alle seguenti finalità:

30.000.000 di euro a totale compensazione della riduzione della posta «Contratti di programma», in linea con quanto comunicato con la richiamata nota del Capo di gabinetto del Ministero dello sviluppo economico n. 24111/2012, in attuazione dell'art. 7, comma 12, del decreto legge n. 95/2012;

5.350.154 euro ad alimentare il Fondo per la crescita sostenibile, secondo quanto previsto dal richiamato art. 23, comma 8, del decreto legge n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012.

3. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti derivanti dalla attuazione della presente delibera.

Roma, 1° agosto 2014

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2014
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze reg.ne prev. n. 3663

14A09773

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Remeron»

Estratto determina V&A N° 2531 del 2 dicembre 2014

Autorizzazione delle variazioni: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza; C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale REMERON;

Numeri di procedura:

N° NL/H/0132/001-007/WS/052, NL/H/xxxx/WS/057

N° NL/H/0132/001-007/WS/054, NL/H/xxxx/WS/079

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle Etichette, relativamente al medicinale REMERON, nelle forme e confezioni sottoelencate:

029444015 - " 15 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

029444027 - "15 mg compresse rivestite con film" 60 compresse

029444039 - "15 mg compresse rivestite con film" 90 compresse

029444078 - Blister 30 compresse 45 mg

029444092 - 14 compresse film rivestite 45 mg

029444104 - 15mg/ml flacone soluzione orale da 66ml con pompa dosatrice

029444116 - 6 compresse orodispersibili da 15 mg

029444128 - 18 compresse orodispersibili da 15 mg

029444130 - 30 compresse orodispersibili da 15 mg

029444142 - 48 compresse orodispersibili da 15 mg

029444155 - 96 compresse orodispersibili da 15 mg

029444167 - 6 compresse orodispersibili da 30 mg

029444179 - 18 compresse orodispersibili da 30 mg

029444181 - 30 compresse orodispersibili da 30 mg

029444193 - 48 compresse orodispersibili da 30 mg

029444205 - 96 compresse orodispersibili da 30 mg

029444217 - 6 compresse orodispersibili da 45 mg

029444229 - 18 compresse orodispersibili da 45 mg

029444231 - 30 compresse orodispersibili da 45 mg

029444243 - 48 compresse orodispersibili da 45 mg

029444256 - 96 compresse orodispersibili da 45 mg

029444268 - "30 mg compresse rivestite con film" 14 compresse

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: N.V. Organon, con sede legale e domicilio fiscale in OSS - Paesi Bassi, Kloosterstraat, 6, CAP 5349 AB, Olanda (NL)

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09861

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Calcio carbonato e magnesio idrossido Marco Antonetto».

Estratto determina V&A n. 2566/2014 del 2 dicembre 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione numero AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CALCIO CARBONATO E MAGNESIO IDROSSIDO MARCO ANTONETTO nelle forme e confezioni: «475 mg + 100 mg compresse masticabili» 36 compresse; «475 mg + 100 mg compresse masticabili aroma crema limone» 36 compresse; «475 mg + 100 mg compresse masticabili aroma crema menta» 36 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Marco Antonetto S.p.A., Via Arsenale, 29 - 10121 Torino (TO) Italia, codice fiscale 00525530010.

Confezione:

«475 mg + 100 mg compresse masticabili» 36 compresse;

A.I.C. n. 041464013 (in base 10) 17KD6F (in base 32).

Forma Farmaceutica: compressa masticabile.

Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Composizione: una compressa di calcio carbonato e magnesio idrossido marco antonetto compresse masticabili contiene:

Principio Attivo: calcio carbonato 475 mg, magnesio idrossido 100 mg.

Eccipienti: sorbitolo, liquirizia estratto secco, glicina, amido di mais, amido di mais pregelatinizzato, magnesio stearato, silice colloidale, essenza di menta.

Produttore del prodotto finito: Marco Antonetto S.p.A., Via Arsenale, 29 - 10121 Torino (TO) Italia (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio lotti).

Confezione:

«475 mg + 100 mg compresse masticabili aroma crema limone» 36 compresse;

A.I.C. n. 041464025 (in base 10) 17KD6T (in base 32).

Forma Farmaceutica: compressa masticabile.

Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Composizione: una compressa di calcio carbonato e magnesio idrossido marco antonetto compresse masticabili aroma crema limone contiene:

Principio Attivo: calcio carbonato 475 mg, magnesio idrossido 100 mg.

Eccipienti: sorbitolo, glicina, amido di mais, amido di mais pregelatinizzato, magnesio stearato, silice colloidale, saccarina, aroma limone, aroma crema.

Produttore del prodotto finito: Marco Antonetto S.p.A., Via Arsenale, 29 - 10121 Torino (TO) Italia (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio lotti).

Confezione:

«475 mg + 100 mg compresse masticabili aroma crema menta» 36 compresse;

A.I.C. n. 041464037 (in base 10) 17KD75 (in base 32).

Forma Farmaceutica: compressa masticabile.

Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Composizione: una compressa di calcio carbonato e magnesio idrossido marco antonetto compresse masticabili aroma crema menta contiene:

Principio Attivo: calcio carbonato 475 mg, magnesio idrossido 100 mg.

Eccipienti: sorbitolo, glicina, amido di mais, amido di mais pregelatinizzato, magnesio stearato, silice colloidale, saccarina, aroma crema vaniglia, essenza di menta.

Produttore del prodotto finito: Marco Antonetto S.p.a., Via Arsenale, 29 - 10121 Torino (TO) Italia (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio lotti).

Indicazioni terapeutiche: Trattamento sintomatico dell'iperacidità gastrica (dolore e bruciore di stomaco).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«475 mg + 100 mg compresse masticabili» 36 compresse;

A.I.C. n. 041464013 (in base 10) 17KD6F (in base 32).

Confezione:

«475 mg + 100 mg compresse masticabili aroma crema limone» 36 compresse;

A.I.C. n. 041464025 (in base 10) 17KD6T (in base 32).

Confezione:

«475 mg + 100 mg compresse masticabili aroma crema menta» 36 compresse;

A.I.C. n. 041464037 (in base 10) 17KD75 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

«475 mg + 100 mg compresse masticabili» 36 compresse;

A.I.C. n. 041464013 (in base 10) - OTC: medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Confezione:

«475 mg + 100 mg compresse masticabili aroma crema limone» 36 compresse;

A.I.C. n. 041464025 (in base 10) - OTC: medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Confezione:

«475 mg + 100 mg compresse masticabili aroma crema menta» 36 compresse;

A.I.C. n. 041464037 (in base 10) - OTC: medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire, ai sensi dell'art. 130, comma 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale almeno ogni sei mesi a partire dal rilascio dell'autorizzazione e fino al momento dell'immissione in commercio. I rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza sono altresì presentati immediatamente su richiesta ovvero almeno ogni sei mesi nei primi due anni successivi alla prima immissione in commercio e quindi una volta all'anno per i due anni seguenti. Successivamente, i rapporti sono presentati ogni tre anni, oppure immediatamente su richiesta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09862

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levetiracetam Krka».

Estratto determina n. 1473/2014 del 9 dicembre 2014

Medicinale: LEVETIRACETAM KRKA.

Titolare AIC: Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia.

Confezione:

«250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043306012 (in base 10) 199M0W (in base 32).

Confezione:

«250 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043306024 (in base 10) 199M18 (in base 32).

Confezione:

«250 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043306036 (in base 10) 199M1N (in base 32).

Confezione:

«250 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043306048 (in base 10) 199M20 (in base 32).

Confezione:

«250 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043306051 (in base 10) 199M23 (in base 32).

Confezione:

«250 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043306063 (in base 10) 199M2H (in base 32).

Confezione:

«500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043306075 (in base 10) 199M2V (in base 32).

Confezione:

«500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043306087 (in base 10) 199M37 (in base 32).

Confezione:

«500 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043306099 (in base 10) 199M3M (in base 32).

Confezione:

«500 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043306101 (in base 10) 199M3P (in base 32).

Confezione:

«500 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043306113 (in base 10) 199M41 (in base 32).

Confezione:

«500 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043306125 (in base 10) 199M4F (in base 32).

Confezione:

«750 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043306137 (in base 10) 199M4T (in base 32).

Confezione:

«750 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043306149 (in base 10) 199M55 (in base 32).

Confezione:

«750 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043306152 (in base 10) 199M58 (in base 32).

Confezione:

«750 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043306164 (in base 10) 199M5N (in base 32).

Confezione:

«750 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043306176 (in base 10) 199M60 (in base 32).

Confezione:

«750 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043306188 (in base 10) 199M6D (in base 32).

Confezione:

«1000 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043306190 (in base 10) 199M6G (in base 32).

Confezione:

«1000 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043306202 (in base 10) 199M6U (in base 32).

Confezione:

«1000 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043306214 (in base 10) 199M76 (in base 32).

Confezione:

«1000 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043306226 (in base 10) 199M7L (in base 32).

Confezione:

«1000 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043306238 (in base 10) 199M7Y (in base 32).
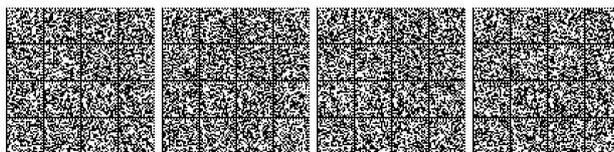
Confezione:

«1000 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043306240 (in base 10) 199M80 (in base 32).

Forma farmaceutica: Compressa rivestita con film.

Composizione: Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:

250 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg di levetiracetam.

Eccipienti:

Per il dosaggio da 250 mg:

Nucleo:

Amido di mais

Silice colloidale anidra

Copovidone

Crospovidone

Magnesio stearato

Rivestimento:

Ipromellosa

Talco

Titanio diossido (E 171)

Macrogol

Indigotina lacca (E 132)

Per il dosaggio da 500 mg:

Nucleo:

Amido di mais

Silice colloidale anidra

Copovidone

Crospovidone

Magnesio stearato

Rivestimento:

Ipromellosa

Talco

Titanio diossido (E 171)

Macrogol

Ossido di ferro giallo (E 172)

Per il dosaggio da 750 mg:

Nucleo:

Amido di mais

Silice colloidale anidra

Copovidone

Crospovidone

Magnesio stearato

Rivestimento:

Ipromellosa

Talco

Titanio diossido (E 171)

Macrogol

Ossido di ferro rosso (E 172)

Per il dosaggio da 1000 mg:

Nucleo:

Amido di mais

Silice colloidale anidra

Copovidone

Crospovidone

Magnesio stearato

Rivestimento:

Ipromellosa

Talco

Titanio diossido (E 171)

Macrogol

Produzione principio attivo:

Esteve Quimica S.A., km 5, Road from El Vendrell to St. Jaume dels Domenys, 43711 Banyeres del Penedes (Tarragona) - Spagna;

Zhejiang Huayi Pharmaceutical Co., Ltd, n. 15 Shuangfeng Road, Fotang-322 002 Yiwu, Zhejiang Province - Cina.

Produzione:

Wiewelhove GmbH, Dörnebrink 19, D-49479 Ibbenbüren - Germania.

Confezionamento primario e secondario:

Tad Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Strasse 5, D-27472 Cuxhaven - Germania;

Krka, d.d., Novo Mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo Mesto - Slovenia;

Wiewelhove GmbH, Dornebrink 19, D-49479 Ibbenburen - Germania.

Controllo di qualità:

Tad Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Strasse 5, D-27472 Cuxhaven - Germania;

Krka, d.d., Novo Mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo Mesto - Slovenia;

Labor L+S AG, Mangelsfeld 4, 97708 Bad Bocklet-Grosenbrach - Germania (solo test microbiologici);

Wiewelhove GmbH_Dornebrink 19, D-49479 Ibbenburen - Germania.

Rilascio dei lotti:

Tad Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Strasse 5, D-27472 Cuxhaven - Germania;

Krka, d.d., Novo Mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo Mesto - Slovenia;

Indicazioni terapeutiche:

Levetiracetam Krka è indicato come monoterapia nel trattamento delle crisi ad esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria in adulti e adolescenti a partire dai 16 anni di età con epilessia di nuova diagnosi.

Levetiracetam è indicato quale terapia aggiuntiva:

nel trattamento delle crisi ad esordio parziale con o senza secondaria generalizzazione in adulti, adolescenti, bambini e neonati a partire da 1° mese di età con epilessia;

nel trattamento delle crisi miocloniche in adulti e adolescenti a partire dai 12 anni di età con Epilessia Mioclonica Giovanile;

nel trattamento delle crisi tonico-cloniche generalizzate primarie in adulti e adolescenti a partire dai 12 anni di età con Epilessia Generalizzata Idiopatica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«500 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043306101 (in base 10) 199M3P (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 24,73;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 46,38.

Confezione:

«1000 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043306202 (in base 10) 199M6U (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 23,74;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 44,52.

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Levetiracetam Krka» è la seguente:

per le confezioni da 10, 30, 50 e 60 compresse:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);

per le confezioni da 100 e 200 compresse:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

14A09863

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sevelamer Sandoz».

Estratto determina n. 1463/2014 del 9 dicembre 2014

Medicinale: SEVELAMER SANDOZ.

Titolare AIC: Sandoz SpA - Largo U. Boccioni, 1 - Origgio (VA).

Confezione

«800 mg compresse rivestite con film» 1×30 compresse in flacone HDPE

AIC n. 042374013 (in base 10) 18F4VX (in base 32)

Confezione

«800 mg compresse rivestite con film» 2×30 compresse in flacone HDPE

AIC n. 042374025 (in base 10) 18F4W9 (in base 32)

Confezione

«800 mg compresse rivestite con film» 3×30 compresse in flacone HDPE

AIC n. 042374037 (in base 10) 18F4WP (in base 32)

Confezione

«800 mg compresse rivestite con film» 1×60 compresse in flacone HDPE

AIC n. 042374049 (in base 10) 18F4X1 (in base 32)

Confezione

«800 mg compresse rivestite con film» 2×60 compresse in flacone HDPE

AIC n. 042374052 (in base 10) 18F4X4 (in base 32)

Confezione

«800 mg compresse rivestite con film» 3×60 compresse in flacone HDPE

AIC n. 042374064 (in base 10) 18F4XJ (in base 32)

Confezione

«800 mg compresse rivestite con film» 1×180 compresse in flacone HDPE

AIC n. 042374076 (in base 10) 18F4XW (in base 32)

Confezione

«800 mg compresse rivestite con film» 2×180 compresse in flacone HDPE

AIC n. 042374088 (in base 10) 18F4Y8 (in base 32)

Confezione

«800 mg compresse rivestite con film» 3×180 compresse in flacone HDPE

AIC n. 042374090 (in base 10) 18F4YB (in base 32)

Confezione

«800 mg compresse rivestite con film» 1×200 compresse in flacone HDPE

AIC n. 042374102 (in base 10) 18F4YQ (in base 32)

Confezione

«800 mg compresse rivestite con film» 2×200 compresse in flacone HDPE

AIC n. 042374114 (in base 10) 18F4Z2 (in base 32)

Confezione

«800 mg compresse rivestite con film» 3×200 compresse in flacone HDPE

AIC n. 042374126 (in base 10) 18F4ZG (in base 32)

Confezione

«800 mg compresse rivestite con film» 1×210 compresse in flacone HDPE

AIC n. 042374138 (in base 10) 18F4ZU (in base 32)

Confezione

«800 mg compresse rivestite con film» 2×210 compresse in flacone HDPE

AIC n. 042374140 (in base 10) 18F4ZW (in base 32)

Confezione

«800 mg compresse rivestite con film» 3×210 compresse in flacone HDPE

AIC n. 042374153 (in base 10) 18F509 (in base 32)

Forma farmaceutica: Compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

Principio attivo:

800 mg di sevelamer carbonato.

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

Lattosio monoidrato

Silice colloidale anidra

Stearato di zinco

Film di rivestimento:

Macrogol poli (alcol vinilico) copolimero

Talco

Produzione principio attivo:

Formosa Laboratories, Inc.

36, Hoping Street, Louchu County, Taoyuan, 338, Taiwan

Rilascio dei lotti:

Synthon Hispania SL

Castelló 1, Polígono Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat, Spagna

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Germania

Controllo dei lotti:

Synthon Hispania S.L.

Castelló 1, Polígono Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat, Spagna

Quinta-Analytica s.r.o.

Pražská 1486/18c, 10200 Prague 10, Repubblica Ceca

Labor L+S AG

Mangelsfeld 4, 97708 Bad Bocklet-Grossenbrach, Germania

ITEST plus s.r.o.

Bile Vchýnice 10, 533 16 Vápno u Přelouče, Repubblica Ceca

Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A.

19, Pelplińskia Str., 83-200 Starogards Gdański, Polonia

Produzione:

Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A.

19, Pelplińskia Str., 83-200 Starogards Gdański, Polonia

Confezionamento (primario e secondario):

Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A.

19, Pelplińskia Str., 83-200 Starogards Gdański, Polonia

Rottendorf Pharma GmbH

Ostenfelder Straße 51-61, D-59320 Ennigerloh, Germania

Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V.

Heerenveen Neptunus 12, 8448 CN Heerenveen, Paesi Bassi

Synthon Hispania S.L.

Castelló 1, Polígono Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat, Spagna

GE Pharmaceuticals

Industrial Zone «Chekanitza - South» area, Botevgrad 2140, Bulgaria

Confezionamento secondario:

UPS Healthcare Italia S.R.L.

Via Formellese KM. 4300, Italia

Indicazioni terapeutiche:

«Sevelamer Sandoz» è indicato per il controllo dell'iperfosfatemia in pazienti adulti sottoposti ad emodialisi o a dialisi peritoneale.

«Sevelamer Sandoz» è inoltre indicato nel controllo dell'iperfosfatemia in pazienti adulti con patologia renale cronica non sottoposti a dialisi con fosforo sierico ≥1,78 mmol/l.

«Sevelamer Sandoz» deve essere usato nel contesto di un approccio politerapeutico che potrebbe includere integratori di calcio, 1,25-diidrossi-vitamina D3 o uno dei suoi analoghi per controllare lo sviluppo della malattia ossea renale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

«800 mg compresse rivestite con film» 1×180 compresse in flacone HDPE

AIC n. 042374076 (in base 10) 18F4XW (in base 32)

Classe di rimborsabilità A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 76,19

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 142,92

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Sevelamer Sandoz» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sevelamer Sandoz» è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co.2 del D.Lgs. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

14A09864

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xelcip».

Estratto determina n. 1456/2014 del 9 dicembre 2014

Medicinale: XELCIP

Titolare AIC:

Cipla UK Ltd. The Old Post House, Heath Road, Weybridge, Surrey, KT13 8TS, Regno Unito

Confezione

«150 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 043312014 (in base 10) 199SWG (in base 32)

Confezione

«500 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 043312026 (in base 10) 199SWU (in base 32)

Confezione

«150 mg compresse rivestite con film» 6 x 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 043312038 (in base 10) 199SX6 (in base 32)
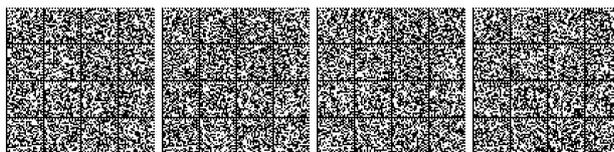
Confezione

«500 mg compresse rivestite con film» 12 x 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 043312040 (in base 10) 199SX8 (in base 32)

Forma farmaceutica:

Compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:

150 mg, 500 mg di capecitabina

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

Lattosio monoidrato

Cellulosa microcristallina

Ipromellosa 6 cps

Croscarmellosa sodica

Magnesio stearato

Film di rivestimento

Ipromellosa 15 cps (E464)

Diossido di titanio (E171)

Macrogol

Ossido di ferro rosso (E172)

Produzione principio attivo:

Cipla Ltd., Manufacturing & Research Division, Virgonagar, Old Madras Road, Bangalore 560 049, India.

Rilascio lotti:

S&D Pharma CZ, spol. s.r.o., Pisnicka 22, 142 00 Praha 4, Repubblica Ceca; sito di produzione: c/o Pharmos a.s., Theodor 28, 273 08 Pchery, Repubblica Ceca.

Controllo lotti:

Bel/Novamann International s.r.o., Továrenská 14, 811 09 Bratislava, Repubblica Slovacca; siti di produzione: *a)* Kollárovo nám.9, 811 07 Bratislava, Repubblica Slovacca; *b)* Mudroňova 2388/25, 921 01 Piešt'any, Repubblica Slovacca.

Produzione, confezionamento primario e secondario:

Cipla Ltd., Unit VI, Verna Industrial Estate, Verna, Goa 403722, India.

Indicazioni terapeutiche:

«Xelcip» compressa rivestita con film è indicata per la terapia adiuvante nei pazienti che sono stati sottoposti a chirurgia per carcinoma del colon di stadio III (Stadio Dukes *C)*.

«Xelcip» compressa rivestita con film è indicata per il trattamento del tumore del colon-retto metastatico.

«Xelcip» compressa rivestita con film è indicata per il trattamento di prima linea del tumore gastrico avanzato in associazione con un regime a base di platino.

«Xelcip» compressa rivestita con film in associazione a docetaxel è indicato nel trattamento di pazienti con tumore mammario localmente avanzato o metastatico, dopo fallimento della chemioterapia citotossica. La precedente terapia deve avere incluso un'antraciclina. Xelcip compressa rivestita con film è indicata anche in monoterapia per il trattamento di pazienti con tumore mammario localmente avanzato o metastatico dopo fallimento di un regime chemioterapico contenente taxani e un'antraciclina o per le quali non è indicata un'ulteriore terapia con antracicline.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

«150 mg compresse rivestite con film» 6 × 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 043312038 (in base 10) 199SX6 (in base 32)

Classe di rimborsabilità A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 18,99

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 35,61

Confezione

«500 mg compresse rivestite con film» 12 × 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 043312040 (in base 10) 199SX8 (in base 32)

Classe di rimborsabilità A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 125,95

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 236,22

Confezione

«150 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 043312014 (in base 10) 199SWG (in base 32)

Classe di rimborsabilità C

Confezione

«500 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 043312026 (in base 10) 199SWU (in base 32)

Classe di rimborsabilità C

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale XELCIP è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, internista (RNRL).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco equivalente è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco equivalente è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

14A09865

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Transene».

Estratto determina V&A n. 2516 del 2 dicembre 2014

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale TRANSENE.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Transene», nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 021397017 - «5 mg capsule rigide» 30 capsule

AIC n. 021397031 - «10 mg capsule rigide» 30 capsule

AIC n. 021397043 - «15 mg capsule rigide» 30 capsule

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: SANOFI-AVENTIS S.P.A. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano (MI) Italia.

Stampati

1. Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al Riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09866

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Esclusione dalla procedura di VIA del progetto Autostrada A6 Torino-Savona - «nuovo svincolo di Carmagnola Sud, ricadente nel Comune di Carmagnola».

Con estratto della determinazione direttoriale n. DVA-2014-0040348 del 5 dicembre 2014 concernente il progetto dell'Autostrada A6 Torino-Savona - «nuovo svincolo di Carmagnola Sud, ricadente nel Comune di Carmagnola (TO)», si determina:

1. L'esclusione dalla procedura di VIA del progetto Autostrada A6 Torino-Savona - "nuovo svincolo di Carmagnola Sud, ricadente nel Comune di Carmagnola (TO).". Proponente Società Autostrada Torino-Savona, fatti salvi i pareri, nulla osta e approvazioni delle autorità competenti per la realizzazione delle opere.

2. Il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS, sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar entro sessanta giorni e al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso in *Gazzetta Ufficiale*".

14A09782

Rinnovo dell'autorizzazione unica rilasciata limitatamente agli aspetti inerenti l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Edison S.p.A. (ex Sarmato Energia S.p.A.), ubicata nel comune di Sarmato.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. DEC - MIN - 0000291 - del 2 dicembre 2014, si è provveduto al rinnovo della autorizzazione unica di cui al decreto del Ministero delle attività produttive n. 55/01/2003 del 15 maggio 2003, così come integrato dal Decreto DVA - DEC - 2010 - 0000998 del 28 dicembre 2010, limitatamente agli aspetti inerenti l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società Edison S.p.a., identificata dal codice fiscale n. 06722600019, con sede legale in Foro Buonaparte n. 31, 20121 Milano, per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel Comune di Sarmato (PC), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

14A09883

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Confraternita del SS. Sacramento, in Campello sul Clitunno, (fraz. S. Donato di Campello).

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 1° dicembre 2014, viene soppressa la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Campello sul Clitunno (PG), già Spoleto (fraz. S. Donato di Campello).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di Santa Maria, con sede in Campello sul Clitunno (PG).

14A09783

Soppressione della Confraternita del SS. Sacramento, in Campello sul Clitunno, (fraz. S. Maria di Campello).

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 1° dicembre 2014, viene soppressa la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Campello sul Clitunno (PG), già Spoleto (fraz. S. Maria di Campello).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di Santa Maria, con sede in Campello sul Clitunno (PG).

14A09784

RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 15 dicembre 2014 dell'Agenzia del demanio concernente la individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato. (Decreto n. 31628). (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 294 del 19 dicembre 2014).

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che alla pagina 11 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, si intende pubblicato correttamente nel seguente modo: «Individuazione di beni immobili di proprietà dell'INPS. (Decreto n. 31628)»

14A09973

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-298) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
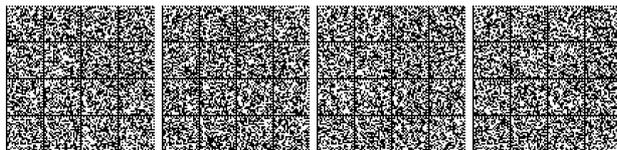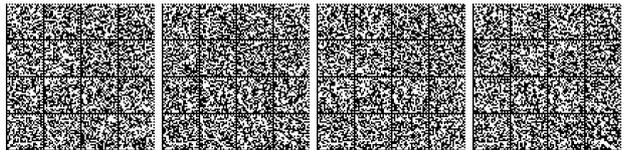
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.